

COMUNE DI SAGRADO

Regolamento
del
Consiglio comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30/10/2019

Sommario

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Competenze

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

Articolo 7 – Gruppi consiliari e capigruppo

Articolo 8 – Conferenza dei capigruppo

Articolo 9 – Commissioni consiliari

Articolo 10 – Funzionamento delle commissioni

Articolo 11 – Commissioni speciali

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 12 - Ordine del giorno

Articolo 13 - Convocazione

Articolo 14 - Urgenza ed integrazioni

Articolo 15 - Documentazione

Articolo 16 - Prima convocazione

Articolo 17 - Seconda convocazione

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 18 - Riunioni pubbliche

Articolo 19 – Riunioni segrete

Articolo 20 – Partecipazione degli assessori

Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri comunali

Articolo 22 - Ordine della discussione

Articolo 23 - Comportamento del pubblico

Articolo 24 – Riunioni aperte

Articolo 25 - Funzionari e consulenti

Articolo 26 - Ordine degli argomenti

Articolo 27 – Comunicazioni

Articolo 28 – Sindacato ispettivo

Articolo 29 – Interrogazioni

Articolo 30 – Interpellanze

Articolo 31 – Mozioni

Articolo 32 – Emendamenti

Articolo 33 - Discussione

Articolo 34 - Chiusura della riunione

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 35 – Principi generali in tema di votazioni

Articolo 36 – Votazione palese

Articolo 37 - Votazione per appello

Articolo 38 - Votazione segreta

Articolo 39 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VII – Verbali

Articolo 40 - Verbali

Articolo 41 – Deposito ed approvazione

TITOLO VIII – I Consiglieri

Articolo 42 - Diritto d’iniziativa

Articolo 43 - Diritto di convocazione

Articolo 44 - Diritto d’informazione

Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti

Articolo 46 – Doveri di partecipazione

Articolo 47 – Doveri di astensione

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 48 - Rinvio dinamico

Articolo 49 - Entrata in vigore

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del Consiglio si svolgono presso la sede municipale.

2. Inoltre possono tenersi eccezionalmente, su decisione motivata del presidente, in luogo diverso dalla sede municipale, qualora sussistano ragioni di carattere sociale o politico per cui si ritenga opportuna la presenza del Consiglio ove vi siano situazioni che impegnano la solidarietà generale della comunità.

Articolo 3 - Competenze

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

TITOLO II - Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 - Lavori della prima riunione.

1. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.
2. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta il giuramento davanti al Consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴.

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 111 TUEL: il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Qualora abbia già provveduto alla nomina della Giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vice sindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. Il sindaco/presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.
2. Il sindaco/presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco/presidente, provvede il vice sindaco.

Articolo 7 - Gruppi consiliari e capogruppo

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari, costituiti ai sensi del comma 1, possono essere formati anche da un solo consigliere.
3. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capogruppo, comunica in forma scritta, al presidente il nome identificativo del gruppo stesso e il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio.
4. In assenza di comunicazioni, è capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.
5. I consiglieri comunicano in forma scritta le variazioni della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.
6. I consiglieri che non abbiano dichiarato la loro appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.

Articolo 8 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del Consiglio e concorre con il presidente a definire l'attività consiliare.
2. Di norma si riunisce almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta e favorire la condivisione degli atti consiliari. E' facoltà del sindaco provvedere alla sua formale convocazione.

3. Per motivate esigenze il sindaco può richiedere la presenza dei titolari di posizione organizzativa, del segretario comunale e di tecnici a supporto della discussione.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Articolo 9 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali aventi finalità di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio⁵.

2. Dette commissioni (eccetto le commissioni disciplinate direttamente dalla legge) sono composte unicamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

3. Sono istituite permanentemente le commissioni consiliari previste dalla legge.

4. La deliberazione istitutiva definisce poteri, funzioni, durata, nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione.

5. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al Consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al Consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti, all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire da altri consiglieri, previa comunicazione al presidente.

Articolo 10 - Funzionamento delle commissioni

1. Il presidente definisce l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori della commissione.

2. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

3. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte dal componente designato dal presidente in seno alla commissione stessa.

4. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di norma il voto viene espresso in forma palese.

⁵ Art. 38 co. 6 TUEL: quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.
6. Le sedute di norma sono pubbliche.

ART. 11 - Commissioni speciali

1. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.
2. Il Consiglio con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, definisce:
 - il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra i gruppi consiliari;
 - i compiti e i poteri attribuiti, la durata;
 - la presidenza è riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
 - ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.
3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

TITOLO IV - Convocazione del Consiglio

Articolo 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.

Articolo 13 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria possibilmente accompagnata da un breve messaggio "sms o simili" sul telefono.
3. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'avviso indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
4. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente.**
5. Con un breve messaggio "sms o simili", ai consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
7. L'avviso di convocazione è comunicato almeno tre giorni interi e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione.
8. L'avviso di convocazione inerente il bilancio di esercizio, bilancio consolidato, il DUP, il rendiconto di gestione e affini è disciplinato dal Regolamento di Contabilità.

9. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁶.

Articolo 14 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi di reale urgenza, e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 15 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione e/o inviati ai capigruppo via posta elettronica certificata o normale.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati presso la segreteria almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione e/o inviati ai capigruppo via posta elettronica certificata o normale.

3. Il deposito della documentazione inerente il bilancio di esercizio, bilancio consolidato, il DUP, il rendiconto di gestione e affini è disciplinato dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 16 - Prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 7 (sette) componenti.⁷

2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

⁶ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco e il presidente della provincia.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 17 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno 4 (quattro) componenti senza computare a tal fine il sindaco.

TITOLO V - Lavori del consiglio

Articolo 18 - Riunioni pubbliche

1. In genere, le riunioni del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 19 - Riunioni segrete

1. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

4. Il Consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 20 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori e gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del Consiglio.

2. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri comunali

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.

3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 22 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.
3. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere, che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento e ad attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 23 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del Consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 24 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco disporre la convocazione di riunioni del Consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.
3. Al termine dei lavori, il Consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 25 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2. Alle sedute del Consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 26 - Ordine degli argomenti

1. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.

2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, previa votazione favorevole del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, eccetto quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e siano tutti consenzienti.

Articolo 27 - Comunicazioni

1. Al termine di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

2. Al termine, di norma, non si svolge alcun dibattito.

Articolo 28 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del Consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.

2. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta per iscritto, di norma davanti al Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Qualora non siano programmate riunioni del Consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
4. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze o mozioni per la stessa seduta del Consiglio.
5. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'approvazione del DUP, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 29 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.
2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti. Qualora il consigliere non si ritenga soddisfatto verrà data risposta nei termini e con le modalità previste dall'articolo 28.
5. Sono possibili interrogazioni verbali espresse durante la seduta ma considerate semplici interlocuzioni e non possono trattare argomenti complessi che richiedano specifiche istruttorie. Tuttavia il Sindaco ha facoltà di rispondere immediatamente se dispone dei necessari elementi istruttori.

Articolo 30 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.

2. L'interpellanza è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del Consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti. Qualora il consigliere non si ritenga soddisfatto verrà data risposta nei termini e con le modalità previste dall'articolo 28.

Articolo 31 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del Consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione. La proposta di deliberazione verrà sottoposta ai titolari di posizione organizzativa per i pareri di competenza.
3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.
4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
5. Le mozioni urgenti possono essere discusse nella prima seduta utile del Consiglio comunale se inserite all'ordine del giorno anche in integrativo e munite dei prescritti pareri.

Articolo 32 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della seduta consiliare, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 33 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire, di norma, per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.
7. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 34 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI - Votazioni

Articolo 35 - Principi generali in tema di votazioni

1. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari dei consiglieri presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Il Consigliere che si assenta dall'aula non è computato nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
5. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il Consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 36 - Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 37 - Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 38 - Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;

- quando il Consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - quando il Consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, si sia espresso in tal senso;
 - in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
 3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente ed assentarsi dall'aula.
 4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
 5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
 6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 39 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In motivati casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁸.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

⁸ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO VII - Verbali

Articolo 40 - Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 41 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal Consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo i singoli atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII - Consiglieri

Articolo 42 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale⁹.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 43 - Richiesta di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del Consiglio¹⁰ per discutere argomenti di competenza del Consiglio comunale.
2. Il presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri. Tale termine non è perentorio. All'ordine del giorno possono essere iscritti anche altri punti in discussione.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede l'assessore regionale competente.

Articolo 44 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta¹¹.

⁹ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹⁰ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹¹ Per tutte si veda, la sentenza della 5^a Sezione del Consiglio di Stato n. 938/2000.

3. Il diritto di informazione, di cui ai commi precedenti, è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.

4. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹².

Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal Comune stesso.

2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta¹³.

3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.

4. Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro 30 (trenta) giorni dalla domanda.

5. Qualora, per la mole della documentazione richiesta, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro 60 (sessanta) giorni.

6. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri¹⁴.

7. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto nel caso di accesso è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁵.

Articolo 46 - Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio.

¹² Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

¹³ Per tutte si veda, la sentenza della 5^a Sezione del Consiglio di Stato n. 938/2000.

¹⁴ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁵ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del Comune o del Prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi.
6. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone la decadenza.
7. Nei dieci giorni successivi, il Consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.
8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 47 - Doveri di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁶.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi o assentarsi, o che intendano liberamente farlo, ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

¹⁶ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Articolo 48 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale e regionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali e regionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio¹⁷, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale.

¹⁷ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].